

Se la Corte annullerà la decisione impugnata, il Parlamento ritiene auspicabile che la Corte eserciti la propria discrezionalità per mantenere gli effetti della decisione impugnata, conformemente all'art. 264, secondo comma, TFEU, fino alla sua sostituzione.

- (¹) Decisione del Consiglio 26 aprile 2010, 2010/252/EU, che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 111, pag. 20).
- (²) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 562, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105, pag. 1).
- (³) Regolamento (CE) del Consiglio 26 ottobre 2004, n. 2007, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349, pag. 1).

Ricorso proposto il 16 luglio 2010 — Commissione europea/Irlanda

(Causa C-356/10)

(2010/C 246/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Walker, D. Kokuvec, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che l'Irlanda, avendo applicato come criteri di aggiudicazione — nell'ambito della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di forniture di etichette per l'identificazione degli animali da parte del Department of Agriculture and Food (Ministero dell'Agricoltura e degli Alimenti) — criteri relativi all'idoneità degli offerenti ad eseguire l'appalto di cui trattasi, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 53 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (¹);
- condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che i criteri di aggiudicazione applicati dal Department of Agriculture and Food comprendevano criteri riservati alla fase di selezione, in particolare quelli relativi all'idoneità degli offerenti ad eseguire l'appalto di cui trattasi e che, di conseguenza, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 53 della direttiva 2004/18/CE.

(¹) GU L 134, pag. 114.

Ricorso proposto il 27 luglio 2010 — Commissione europea/Regno di Svezia

(Causa C-374/10)

(2010/C 246/60)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e M. Sundén)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

- Constatare che il Regno di Svezia non ha adempiuto gli obblighi ad esso incumbenti in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (¹), non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per recepirla e non avendone inoltre informato la Commissione; nonché
- condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 3 agosto 2009.

(¹) GU L 184, pag. 17.